

"S T A T U T O"

della "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A."

Art.1 - DENOMINAZIONE

I Comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Massa, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri costituiscono una società per azioni ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile denominata "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A."

La società è costituita in attuazione della L.R. 3 novembre 1998 n. 77 al fine di consentire la gestione in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 5 comma primo di tale legge.

La società è costituita ai sensi del Dlg. 267/2000.

Art.2 – SEDE

La società ha sede in Carrara all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e potrà istituire, nelle forme di legge, sedi di rappresentanza in altre località.

Art.3 – DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art.4 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci con particolare riferimento alle attività elencate all'art.4, comma 2 D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016.

Più specificamente la Società ha ad oggetto:

- a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione, alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P. già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della L.R. 3 novembre 1998 n. 77 e seguenti modifiche,
- b) tutte le funzioni individuate all'articolo 4, primo comma, della L.R. 3 novembre 1998 n. 77 e seguenti modifiche,
- c) l'acquisizione, la vendita per conto dei Comuni, la realizzazione, la gestione - comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria - del nuovo patrimonio edilizio - abitativo e non - dei Comuni associati ovvero della società o di altri soggetti - pubblici e privati - secondo appositi contratti di servizio di natura privatistica,
- d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero, ove consentito dalla legge, partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'articolo 120 D.lg. 297/2000, per l'attuazione dei piani attuativi e di recupero e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati,
- e) la progettazione, il finanziamento, l'acquisizione, la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione e la gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie od anche in proprio, anche attraverso l'acquisizione di fondi o finanziamenti pubblici e svolgimento di attività connesse,

f) la progettazione, il finanziamento, l'acquisizione, la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione e la gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni secondo la legislazione vigente,

g) la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari al patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente in favore di altri soggetti pubblici o privati,

h) altri interventi ed attività di trasformazione urbana e infrastrutturale, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale in favore dei Comuni associati o di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante, ove consentito dalla legge, la costituzione, proposizione o la partecipazione ad altre società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma cinquantanove, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive norme legislative, ovvero a società di scopo,

i) tutte le attività strumentali o finanziarie per la realizzazione di compiti di cui alle precedenti lettere. In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo prevalente in favore dei soci, e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, con la prescrizione che la produzione di beni e servizi ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società.

Art.5 - FORME DI INTERVENTO

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA S.P.A." informerà la sua attività:

- all'osservanza dei principi atti a favorire la gestione unitaria ed efficiente del patrimonio immobiliare destinato ad E.R.P. ed in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nelle eventuali convenzioni stipulate in forza del D.Lg. 267/2000 tra gli enti associati;
- ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità a tutti gli interventi che comportino una riduzione del consumo del territorio, tra cui il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare dei Comuni associati ed all'attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;
- al recupero delle aree dismesse e degradate dei centri storici e delle periferie con ogni utile azione volta ad una corretta utilizzazione ambientale secondo i principi dell'efficienza economica;
- alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con risorse messe a disposizione dai soggetti pubblici e privati che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie in materia di project financing; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati, costituire società, acquisire la partecipazione in altre società, anche consortili, emettere obbligazioni, istituire fondi di rotazione, assumere prestiti, valersi di fidejussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura;
- alla predisposizione di studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio.

Art.6 - SOCI

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi soggetti partecipanti, sono soci i Comuni della Provincia di Massa-Carrara.

A tali azionisti è riservato almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

La quota di partecipazione è determinata secondo le seguenti modalità: il 50% (cinquanta per cento) delle azioni sarà ripartito tra i Comuni in relazione al patrimonio inizialmente passato in gestione alla società; il 50% (cinquanta per cento) in proporzione alla popolazione residente nei Comuni associati.

Possono inoltre essere soci esclusivamente soggetti pubblici o, comunque, aventi capitale pubblico totalitario delle azioni.

Ogni aumento di capitale, disposto dall'assemblea sociale, dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste nel presente articolo.

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Il capitale sociale è di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Il capitale sociale è diviso in numero 300.000 (trecentomila) azioni nominative ordinarie del valore nominale di 10,00 (dieci) euro cadauna, ma la società non emette i relativi titoli.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del presente statuto.

In sede di aumento di capitale, l'assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Art.8 - MODALITA' TRASFERIMENTO AZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE

Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà - indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento, il nominativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento deve dare comunicazione a tutti i soci.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del predetto avviso a pena di decadenza, devono comunicarlo al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, nonché al socio trasferente, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

In caso contrario l'azionista offerente avrà il diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente statuto.

Art 9 - OBBLIGAZIONI

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti, potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2412 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art.10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci,
- l'Amministratore Unico o, nel rispetto dei criteri in base ai quali è ammessa, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, la sua costituzione, il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente,
- il Collegio Sindacale,
- il Revisore Legale dei Conti.

E' vietata la istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenze o di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, come pure è vietata la corresponsione di trattamento di fine mandato, ai componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 11 comma 9 d.lgs. 175/2016.

Art.11 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci che intervengono, a norma delle disposizioni che seguono. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente, e, una volta ottenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per l'astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento degli intervenuti verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché nella Provincia di Massa-Carrara.

L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentano almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

Per intervenire l'azionista deve essere iscritto o avere diritto a essere iscritto a libro soci.

Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico se nominato o al Presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Vice Presidente. In via subordinata, l'assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

L'assemblea ordinaria:

-in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentano almeno i due terzi capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente,

-in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria:

-in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;

- in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

Le deliberazioni degli organi sociali che incidono sui diritti dei soggetti di cui al precedente capoverso sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del Codice civile. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

I verbali sono messi in votazione seduta stante.

Oltre alle attribuzioni previste dalla legge, l'assemblea delibera anche in ordine alle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti:

- a) acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, permuta e alienazione di beni immobili;
- b) acquisto, cessione e affitto di aziende e complessi aziendali;
- c) acquisto e cessione di partecipazioni o interessenze in altre società con oggetto analogo o complementare al proprio.

L'Assemblea, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, si pronuncia altresì su:

- a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- b) il progetto di bilancio di esercizio con la nota integrativa e le relazioni dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale;
- c) la relazione di cui all'articolo 2409 ter, comma 2° appena depositata nella sede della società;
- d) gli atti relativi a stipula di contratti il cui valore sia superiore a Euro 300.000,00;

L'organo amministrativo dovrà agire in conformità ai pronunciamenti dell'Assemblea su dette materie.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società-

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla società.

Art. 11 bis – AMMINISTRATORE UNICO

L'assemblea dei soci nomina, su indicazione del L.O.D.E. l'Amministratore Unico, a maggioranza assoluta. L'Amministratore Unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Amministratore Unico può costituire comitati o commissioni, anche con la partecipazione di esperti esterni, nei casi consentiti dalla legge. Le indennità di carica dell'Amministratore Unico, i suoi compensi e le indennità di missione sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina, e comunque non potranno eccedere quelle stabilite rispettivamente per il Sindaco e gli Assessori del Comune capoluogo.

L'Amministratore Unico controlla la regolare gestione della società, da attuazione alle delibere assembleari; ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio; ha poteri decisionali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione salvo quelli conferiti dalla legge all'assemblea; ha capacità di delegare e conferire procure.

Art.12- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri in base ai quali è ammessa, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, la sua costituzione, si compone di un numero, determinato dall'assemblea, di tre o cinque membri, anche non soci, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il LO.D.E indica i consiglieri spettanti ai Comuni ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea dei soci, che provvederà ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.

La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata ai sensi della Legge n. 120/2011 e del Regolamento attuativo di cui al DPR n. 251/2012 secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque il numero di corrispondenti previsto dalla predetta normativa

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. L'amministratore che per 3 (tre) volte di seguito senza giustificato motivo non interviene alle sedute del Consiglio decade dall'Ufficio.

Segretario del Consiglio è, di regola, il Direttore generale. In caso di sua assenza il Consiglio provvede a designarlo scegliendolo fra i funzionari della Società.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della società, che, in caso di assenza, viene sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da un consigliere nominato dal Consiglio.

La convocazione è fatta dal Presidente, di regola perlomeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza si potrà derogare e le convocazioni potranno avvenire anche tramite fax o posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale; ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito della Provincia.

Il Consiglio è validamente costituito laddove intervenga la maggioranza dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni si intendono validamente adottate quando abbiano riportato il voto della maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà di ordinaria e straordinaria gestione della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione di quelli che per legge e statuto competono esclusivamente all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire comitati o commissioni tra i suoi membri, anche con la partecipazione di esperti esterni e nominare un amministratore delegato alla trattazione di determinati atti.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe ad un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove autorizzata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti su apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario. Le indennità di carica del Presidente, i compensi e le indennità di missione dei membri del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione e, comunque, non potranno eccedere quelle stabilite rispettivamente per il Sindaco e gli Assessori del Comune capoluogo.

Art.13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è indicato dal L.O.D.E. tra i consiglieri di nomina propria; è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla sulla regolare gestione della società riferendone al Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle delibere consiliari, adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza successiva; ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio; ha poteri decisionali salvo quelli conferiti dalla legge al Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea; ha capacità di delegare e conferire procure.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente anch'esso nominato dall'assemblea all'atto di nomina del Presidente.

Art 14 - FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA

La firma sociale, sotto il timbro "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.", spetta all'Amministratore Unico, se nominato, o al Presidente singolarmente ed all'amministratore autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.

Spetta altresì a quei funzionari che saranno designati dal Consiglio stesso o dall'Amministratore Unico.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi è devoluta all'Amministratore Unico, se nominato, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; può essere attribuita, con atto del Consiglio di Amministrazione, per specifici argomenti congiuntamente a un membro del Consiglio.

La rappresentanza in giudizio è dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.15 - SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Sono nominati dall'assemblea, che determina il compenso loro spettante e attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

La nomina del Collegio Sindacale è effettuata ai sensi della Legge n. 120/2011 e del Regolamento attuativo di cui al DPR n. 251/2012, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque il numero di corrispondenti previsto dalla predetta normativa

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e pure essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale ; essa è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società iscritti nell'apposito registro secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis cod.civ. ed è regolata dal d.lgs n.39 del 2010.

Art.16 - BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo - secondo le norme di legge - compilerà il bilancio sociale da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Accertato l'utile netto, esso verrà ripartito nella maniera seguente: a) una quota, che viene fissata dall'organo amministrativo in misura perlomeno pari a quella di legge, viene assegnata alla riserva legale; b) l'utile residuo dovrà essere assegnato ai soci in proporzione alle azioni possedute ed ai versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea ordinaria.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con delibera assembleare (ovvero con decisione dei soci) da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere approvato dai soci, solo con delibera assembleare, da adottarsi entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui:

- la società sia tenuta alla redazione del bilanci consolidato,
- qualora particolari esigenze della società lo richiedano in relazione alla particolare struttura ed all'oggetto dell'attività sociale,
- gli amministratori segnalano nella loro relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione, in particolare del punto precedente.

Art 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso, saranno stabilite dall'assemblea generale secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art.18 - CONTROVERSIE SOCIALI

Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento del pubblico ministero, sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi e i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sono sottoposte al procedimento di conciliazione previsto e disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Massa Carrara.

Nel caso il procedimento conciliativo non andasse a buon fine, la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di commercio di Massa-Carrara, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Massa-Carrara. L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 19 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.